

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti  
Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell'adunanza generale del 5 ottobre 2017;

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in particolare l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR, in data 30 settembre 2013 delle, Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere del Comune di Valguarnera Caropepe n. 5307 del 18 maggio 2017 (prot. cc n. 5040 del 18.5.2017);

vista l'ordinanza n. 160/2017/CONTR., con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore, il dott. Giuseppe di Pietro,  
ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Il Sindaco del Comune di Valguarnera Caropepe ha chiesto una serie di chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione del comma 169 dell'art. 1 della legge n. 196 del 2006, in relazione al comma 3 dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267 del 2000, nella parte introdotta dal comma 444 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, successivamente sostituita dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011, relativa alla potestà di apportare modifiche alle aliquote ed alle tariffe dei tributi comunali entro il 31 luglio del 2017, per il ripristino degli equilibri di bilancio.

In particolare, ha chiesto il parere di questa Sezione sui seguenti quesiti:

1) se gli enti, che hanno approvato il bilancio di previsione nei termini di legge, senza però disporre modifiche al piano tariffario per la determinazione della TARI, in quanto in quel momento i costi del servizio non avevano subito variazioni in aumento, possano invece, nel prendere atto dei mutamenti intervenuti “durante l’anno” o “di fatto” o in relazione alle “modalità di gestione e/o (al)la ditta affidataria”, procedere alla modifica *retroattiva* delle tariffe entro il termine del 31 luglio del 2017, come previsto dal comma 3 dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267 del 2000 in deroga al comma 1 dell’art. 169 della legge n. 196 del 2006, al fine di garantire la copertura del costo del servizio per l’anno in corso;

2) se, in caso di risposta negativa, gli enti, che accertino un costo maggiore del servizio di igiene ambientale a fine esercizio, possano “riportare il maggiore costo come sopravvenienza passiva nel piano economico finanziario dell’esercizio successivo, riconoscendolo come debito fuori bilancio, ed inserendolo nella componente dei costi che vanno a determinare la tariffa TARI per l’anno successivo e darne effettiva copertura con l’entrata tributaria nel secondo anno del bilancio di esercizio approvato”.

La richiesta è ammissibile sotto il profilo soggettivo, giacché proviene dal Sindaco, legale rappresentante dell’Ente ai sensi dell’art. 50 del T.U.E.L. E’ altresì ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, in quanto presenta profili di carattere generale che si potrebbero riproporre anche per gli esercizi successivi al 2017, non interferisce con le competenze degli altri organi giurisdizionali e rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene al contenimento e all’equilibrio della spesa pubblica e dei bilanci di previsione.

Nel merito, in relazione al primo quesito, occorre premettere che, come già chiarito dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 2/CONTR/2011 del 13 gennaio 2011, la disciplina della TARSU (e, analogamente, della TARI) “rimette alla potestà dell’ente locale la determinazione della tariffa, ma circoscrive tale potere entro un margine di tempo ben definito, costituito dalla data di approvazione del bilancio di previsione”. La scelta legislativa “risponde ad un evidente criterio di ragionevolezza, rappresentato dal bilanciamento dell’esigenza di tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini, i quali non possono essere soggetti a prestazioni imposte oltre i limiti fissati dalle norme, e di quella di copertura delle spese previste in bilancio, che con specifico riferimento ai costi di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti devono essere assicurate mediante il gettito” tributario.

La normativa, dunque, “costituisce un limite invalicabile alla discrezionalità dell’Amministrazione, salvo deroga espressa ad opera dello stesso legislatore statale per fronteggiare interventi di carattere straordinario”, come accaduto con l’introduzione del comma 8 *quater* dell’art. 3 del D. L. n. 97 del 2008, finalizzato a contenere i fenomeni connessi all’emergenza ambientale nella Regione Campania.

A tal proposito, è stato anche ricordato “l’orientamento oramai consolidato della Corte costituzionale nella materia di competenza esclusiva dello Stato relativa al “sistema tributario dello Stato” (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.), in base al quale non è consentito alle Regioni, né tanto meno agli enti locali, derogare alla disciplina dei tributi dello Stato, qual è, nella specie, la TARSU” (o la TARI).

Le Sezioni riunite hanno concluso, pertanto, enunciando il principio di diritto secondo il quale, “in considerazione della vigente disciplina statale”, “non sono ammissibili variazioni di tariffe” TARSU (o TARI) “successivamente all’approvazione del bilancio di previsione”.

Come ribadito più di recente dalla Sezione di controllo per il Piemonte, con la deliberazione n. 110/2017/SRCPIE/PAR del 7 giugno 2017, “l’eccezione alla regola generale può dunque ritenersi ammissibile soltanto nei casi di espressa *interpositio legislatoris*” (in termini analoghi, si cfr. parere Sez. Reg. Contr. Lombardia n. 216 del 2014), mentre “esula dalla discrezionalità dell’ente interessato l’individuazione di fatti e circostanze che giustificano le variazioni di deliberazioni già

adottate, anche quando queste mirino a garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e degli obiettivi prefissati di corrispondenza fra ricavi tariffari e costi dei servizi pubblici”, atteso che “nessuna variazione a tariffarie ed aliquote tributarie può essere varata oltre i termini di cui all’art. 169 della legge n. 296/2006 se non espressamente consentita per legge” (così Sez. Reg. Contr. Lazio, parere n. 175 del 2015).

Tra i casi consentiti dalla legge, rientra l’ipotesi prevista dall’ultima parte del comma 3 dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267 del 2000, come modificato dapprima dal comma 444 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 e successivamente dall’art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011. In un’ipotesi del genere, l’ente ha la possibilità di variare le aliquote e le tariffe dei tributi, con effetto retroattivo al 1° gennaio, entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (il 31 luglio), ma solo in caso di accertato squilibrio, ovverosia qualora venga adottata una delibera di accertamento negativo ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 193 del TUEL.

In quest’ottica, appare evidente che la possibilità di determinare variazioni del piano tariffario entro il termine del 31 luglio deve rientrare in una più ampia e corretta programmazione e deve essere agganciata ad un accertamento più globale degli equilibri di bilancio, coerente con i postulati di cui al D. Lgs. n. 118 del 2011, mentre non può essere ricondotta ad una mera modifica dei costi “di fatto” o in ragione di diverse “modalità di gestione” e/o di mutamenti della “ditta affidataria”, atteso che di per sé la variazione in aumento dei costi del servizio, valutata singolarmente, sarebbe palesemente inidonea ad integrare gli estremi della fattispecie derogatoria di cui all’ultima parte dell’art. 3 dell’art. 193 del TUEL.

Qualora non sussistano le condizioni per ricorrere alla disciplina derogatoria in esame, eventuali aumenti delle tariffe in data successiva al termine per l’approvazione del bilancio di previsione saranno inevitabilmente tardivi e non saranno applicabili retroattivamente, ma saranno validi soltanto a decorrere dall’esercizio finanziario successivo (*ex plurimis*, v. Consiglio di Stato Sez. V, sent. n. 4104 del 29.8.2017).

La possibilità di procedere alla variazione del piano tariffario entro il termine del 31 luglio, alle condizioni di legge, rende del tutto superfluo l’esame del secondo quesito, articolato dall’Ente unicamente per il caso in cui il primo avesse ricevuto soluzione negativa.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all’Amministrazione richiedente, nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica - Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2017.

Il Relatore  
(Giuseppe di Pietro)

Il Presidente ff.  
(Anna Luisa Carra)

Depositato in Segreteria il 26 ottobre 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(Fabio Guiducci)